



26 aprile 2011 (RM 1221/2011)

MM 3/2011 concernente il mandato di prestazioni per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (IP) alla Società elettrica Sopracenerina SA

1	Premessa	2
2	La concessionaria Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)	2
3	L'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici	3
3.1	Le vecchie convenzioni di privativa.....	3
3.2	La nuova Legislazione federale	4
4	Composizione del prezzo dell'elettricità	5
5	Il costo dell'illuminazione pubblica	5
6	L'informazione ai Comuni	6
7	I cambiamenti	6
7.1	La nuova convenzione istituyente un mandato di prestazione per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici	6
7.2	Il nuovo contratto di prestazione	7
7.2.1	Principio	7
7.2.2	Aspetti procedurali.....	7
7.2.3	Aspetti ecologici e di risparmio energetico.....	7
7.3	Commento ai punti principali della proposta di contratto	8
8	Conclusioni	10
8.1	Attribuzione MM.....	10
8.2	Proposta di decisione.....	11
9	Abbreviazioni	12
10	Allegati	12
10.1	Mandato di prestazione.....	13

Signori Consiglieri comunali

Con il presente messaggio vi sottoponiamo una proposta di convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), in seguito SES, per il conferimento di un mandato di prestazioni per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (IP).

1 Premessa

La distribuzione di energia elettrica e gli acquisti dell'energia di complemento da parte delle aziende di distribuzione sino al 31.12.08 erano oggetto di monopoli di diritto sanciti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12.12.1907 (LMSP) e dalla Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25.10.1957 (LAET). Con la promulgazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) il diritto federale disciplina direttamente il settore elettrico e lo fa in modo diverso da quello vigente nel nostro Cantone sino al 31.12.08. La LMSP consentiva infatti ai Comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire questo monopolio direttamente attraverso proprie aziende municipalizzate oppure di darlo in concessione ad aziende di distribuzione, dietro pagamento di un contributo convenzionale, detto normalmente "privativa".

Ora il diritto federale impone l'abolizione dei monopoli di distribuzione, regole specifiche per la verifica dei costi della rete e per il conseguente calcolo del corrispettivo di transito, nonché ai gestori delle reti di distribuzione la suddivisione dei tariffari per l'energia elettrica in quattro componenti. La LAEI prevede che vada specificato, riportato in fattura ma anche pubblicato, qual è il costo del trasporto dell'energia (detto "utilizzo della rete"), quello dell'energia consumata ("fornitura di energia"), quello delle prestazioni elargite ai Comuni ("prestazioni a enti pubblici") e quello tasse delle applicabili.

Di transenna annotiamo che al capitolo "liberalizzazione" le esperienze pratiche maturate dall'inizio del 2009 a tutt'oggi mostrano che gli obiettivi dichiarati, cioè la creazione di un sistema di approvvigionamento elettrico orientato al mercato, sicuro e con prezzi trasparenti, sono stati finora solo marginalmente raggiunti. In particolare una vera apertura del mercato non si è ancora verificata nella pratica.

2 La concessionaria Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

Il territorio del nostro Comune è servito dalla rete di distribuzione della SES; l'energia erogata proviene per la massima parte dall'Azienda elettrica ticinese e in piccola parte da proprie centrali di produzione della concessionaria (Giumaglio e Ticinetta) o da piccoli produttori indipendenti, cosiddetti "autoproduttori".

La SES svolgeva in passato il proprio compito sulla base di convenzioni con i Comuni che le concedevano il diritto monopolistico di distribuire energia

elettrica. Attualmente invece, sino all'entrata in vigore nel 2014 delle nuove concessioni previste dalla Legge cantonale di applicazione della LAEI (LA-LAEI), essa svolge la propria attività fondandosi sulla definizione dei comprensori di rete fatta dal Cantone (art. 4 LA-LAEI). La SES è tenuta ad assicurare un servizio efficiente e sicuro in tutta la sua vasta zona di distribuzione, compito non sempre facile in considerazione della particolare configurazione del territorio.

La liberalizzazione del mercato, come già indicato poc'anzi, è stata caratterizzata da incertezze di varia natura; economicamente rilevante per i Comuni è che sino al 2014 essi possono comunque ancora fruire, grazie alle disposizioni della LA-LAEI, di entrate analoghe alle private, sebbene vada rilevato che contro questa soluzione è pendente un ricorso al Tribunale federale.

Va rilevato che la Legge federale prevede la possibilità per i Comuni, a condizione che venga creata la necessaria base giuridica, di concordare con i concessionari l'erogazione di prestazioni non o solo parzialmente remunerate che vanno oltre l'importo previsto al cpv. dell'art. 14 LA-LAEI, come ad esempio l'illuminazione delle pubbliche vie e delle piazze. Allo stesso tempo i distributori però, sempre in base alla legislazione federale, hanno il diritto di ribaltarne i costi di questi servizi sui consumatori finali. Preso atto di questa situazione il Legislatore cantonale, tramite la LA-LAEI, ha preferito togliere ai Comuni, dopo un periodo di transizione, esteso sino al 2014, la facoltà di prelevare un corrispettivo per prestazioni che vadano oltre al tributo previsto dal cpv. 1 del suo art. 14.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, i Comuni serviti dalla SES conoscevano già da tempo un accordo integrato nella convenzione di privativa che demandava alla stessa la gestione di quest'attività e ne regolava gli aspetti economici.

Con l'entrata in vigore della LA-LAEI però tutte le convenzioni che legavano i Comuni alle aziende concessionarie sono di principio decadute. Di qui la necessità di procedere appena possibile alla sottoscrizione di un mandato di prestazioni per quanto riguarda l'illuminazione pubblica e dal 1.1.2014, momento in cui perdono validità le norme transitorie della LA-LAEI, di nuove convenzioni.

3 L'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici

3.1 Le vecchie convenzioni di privativa

Le vecchie convenzioni di privativa contenevano disposizioni anche in materia di illuminazione pubblica (in seguito IP). L'IP rappresentava, almeno in parte, una forma di prestazione in natura poiché la SES si faceva carico di buona parte dei costi da essa generati. In altri termini al distributore veniva demandato il compito di provvedere all'illuminazione

delle strade pubbliche e delle piazze; tale incarico, quale prestazione in natura, veniva però solo parzialmente remunerato.

Esempio di ripartizione degli oneri nel passato:

energia	SES o forfait
nuovi investimenti	SES + partecipazione percentuale del Comune
proprietà e infrastrutture	SES
manutenzione	SES
lampadine	Comune

Appare evidente dall'elenco della ripartizione degli oneri come in realtà i costi dell'IP fossero implicitamente largamente finanziati dalle tariffe applicate ai clienti. Una separazione dei costi dell'IP da quelli della distribuzione non veniva fatta e non era necessaria. Per il risultato aziendale di SES era importante unicamente che l'ammontare dei ricavi totali fosse superiore ai costi totali, generando un utile adeguato.

3.2 La nuova Legislazione federale

La nuova Legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico entrata in vigore il 1.1.2009 impone delle sostanziali modifiche tra le quali tra l'altro:

- la separazione delle attività: la contabilità relativa alla distribuzione dev'essere distinta da quella riguardante altre attività (es. IP, generazione, fibre ottiche);
- la trasparenza: la scomposizione delle tariffe in quattro componenti tariffali (trasporto, energia, tasse, prestazioni a enti pubblici);
- i criteri di calcolo delle tariffe: le tariffe dei distributori sottostanno a parametri stabiliti dalla Legge e al controllo di ECom.

Conseguentemente a tali cambiamenti SES fattura oggi al Comune tutti i costi generati dall'IP, non essendo questi più integrabili nelle tariffe elettriche.

Sino al 2014 (o fino ad eventuale decisione contraria del Tribunale federale, attualmente chiamato a pronunciarsi su un ricorso privato in materia), il Cantone ha previsto però che il Comune finanzia questi maggiori costi raccogliendo un contributo supplementare presso i consumatori.

Secondo un principio di trasparenza il cliente del comprensorio SES è in grado di verificare le diverse componenti che determinano l'importo della fattura e cioè:

- il proprio consumo elettrico, suddiviso in energia e trasporto;
- le tasse federali per le energie rinnovabili e per i servizi di sistema;
- un primo tributo legato segnatamente all'uso speciale del suolo pubblico comunale (uguale in tutto il Cantone);

- un secondo tributo per finanziare i costi dell'illuminazione delle strade e delle piazze e l'energia consumata dal Comune (in alcuni comprensori).

La situazione attuale del comprensorio SES prevede di conseguenza per quanto riguarda l'IP che:

- venga calcolato separatamente il costo reale integrale dell'illuminazione pubblica;
- tale costo venga addebitato al Comune;
- si raccolga un tributo supplementare per finanziare tale costo.

Trattasi in buona sostanza per ora di cambiamenti formali, mentre che dal profilo economico il cambiamento è previsto a partire dal 2014.

4 Composizione del prezzo dell'elettricità

In base alla LAEI le tariffe dell'elettricità vanno scomposte in quattro elementi:

- a) il costo dell'energia fornita al consumatore, che dipende da quello di acquisto o di produzione del distributore;
- b) il costo della rete, cioè il trasporto dell'energia tramite la rete elettrica sino ai consumatori;
- c) imposte e tasse da applicare al consumo elettrico, tra cui le tasse per l'incentivazione delle energie rinnovabili e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione;
- d) il costo delle prestazioni a enti pubblici da parte del gestore di rete, sia in denaro che in natura.

5 Il costo dell'illuminazione pubblica

Il costo globale effettivo dell'illuminazione pubblica comprende tre componenti:

1. costo dell'elettricità (cioè il costo dell'energia, del trasporto e delle relative tasse)
2. costo dell'infrastruttura IP (cioè i costi del capitale investito da SES in questa specifica infrastruttura, quelli della sua manutenzione e alcuni costi amministrativi)
3. IVA

6 L'informazione ai Comuni

La SES trasmette quindi annualmente ad ogni Comune un conteggio dettagliato comprendente i seguenti elementi:

- somma dei due tributi raccolti (quello sull'uso della rete e quello per le altre prestazioni)
- dettaglio dei costi da fatturare per l'IP
- acconti sui tributi già anticipati al Comune
- saldo da versare al Comune

A titolo informativo gli importi 2009 relativi all'IP e ai tributi nel comprensorio ticinese di SES sono stati di:

. costo IP	fr.	3,4 milioni
. tributo uso della rete	fr.	10,5 milioni
. tributo per altre prestazioni	fr.	4,0 milioni

7 I cambiamenti

Le relazioni commerciali tra il Comune e SES hanno subito o subiranno alcune modifiche, sia di natura formale che finanziaria:

a) aspetto formale

Il Comune, a seguito dei cambiamenti legali e della decadenza della concessione, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto specifico per l'illuminazione pubblica con SES.

b) aspetto finanziario

Dall'entrata in vigore della LAEI SES fattura ai Comuni tutti i costi generati dall'IP, ma grazie a quanto previsto dalla LA-LAEI può transitoriamente finanziare questi maggiori oneri grazie a un tributo supplementare. A partire dal 2014 cade però il tributo supplementare con cui i consumatori partecipano al finanziamento dell'IP (viene mantenuto per contro il tributo legato all'uso accresciuto del suolo pubblico, tuttavia l'importo totale diminuisce).

7.1 **La nuova convenzione istituyente un mandato di prestazione per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici**

Vi sottoponiamo il testo di una nuova convenzione fra il Comune e la SES che risponde alle modifiche del quadro Legislativo descritto poc'anzi, nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici. Tecnicamente il Comune conferisce un mandato di prestazione a SES per la gestione del servizio di illuminazione pubblica, che

annulla e sostituisce ogni e qual si voglia accordo precedentemente stipulato fra le parti. Il contratto regola aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione e proprietà degli impianti, nonché la loro gestione e manutenzione.

7.2 Il nuovo contratto di prestazione

7.2.1 Principio

Giusta l'art. 193 LOC il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica. Giusta l'art. 193b LOC il Comune può affidare mandati di prestazione a Enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato dev'essere adottato dall'assemblea o dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il Regolamento comunale.

7.2.2 Aspetti procedurali

L'approvazione di un contratto di mandato di prestazioni, nelle forme vigenti per l'approvazione dei Regolamenti, deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale (cfr. art. 186 LOC).

7.2.3 Aspetti ecologici e di risparmio energetico

La presente convenzione non può esimersi dal riferirsi alla politica energetica impostata dalla Confederazione e alle tendenze e visioni sviluppate dal settore della ricerca nel campo degli indirizzi per le politiche energetiche.

Per quanto concerne l'illuminazione pubblica, ma anche per quanto riguarda gli altri usi finali, dobbiamo essere sensibili al concetto di efficienza energetica, ricorrendo all'attivazione sistematica di misure energeticamente efficienti.

Il piano energetico cantonale (PEC), di recente messo in consultazione, indica tra gli obiettivi una consistente riduzione dei consumi energetici anche nel settore dell'illuminazione pubblica.

Il partner SES dovrà pertanto assumere un ruolo attivo nelle scelte tecniche che possono incidere in modo sostanziale sui consumi dell'IP, mettendo a disposizione il proprio know how, elargendo consigli e valutazioni. Con ciò vogliamo evitare che ogni Comune abbia ad avviare studi e ricerche con adozione di soluzioni singole, non coordinate e sicuramente dispendiose.

Il dialogo con la SES dovrà permettere al Comune di fissare i propri obiettivi di riduzione del consumo energetico per l'IP e la relativa tempistica. SES dovrà quindi garantirne il raggiungimento migliorando anche gli aspetti qualitativi della prestazione in materia di IP, ad esempio attraverso misure che vanno dalla sostituzione del materiale vetusto con

nuovo materiale di nuova generazione, allo spegnimento/riduzione dell'illuminazione pubblica a determinati orari della giornata, a un contenimento del numero di punti luce. Eviteremo con ciò di cadere in esperimenti singoli, attivando per contro il partner contrattuale nella ricerca delle migliori soluzioni e nell'intento di raggiungere gli obiettivi stabiliti. La premessa fatta nel mandato al punto 1.7 di impegno e disponibilità su questo fronte va considerata di notevole importanza.

7.3 Commento ai punti principali della proposta di contratto

Art. 1 e relativi sottopunti

Gli art. costituiscono una premessa quale parte costitutiva del contratto, ricordando i rapporti contrattuali esistenti tra le parti, richiamando le normative federali e cantonali applicabili, fissando scopi e contenuti della nuova convenzione e esplicitando l'impegno di SES a collaborare con il Comune sulla strada dell'efficienza energetica.

Art. 2 e sottopunti

Il contratto regola gli aspetti giuridici, ma anche finanziari concernenti l'IP come pure aspetti concernenti la gestione e manutenzione degli impianti IP di strade e spazi pubblici. Vista la diversità esistente nelle soluzioni adottate nei diversi Comuni del comprensorio SES non entra a far parte della convenzione l'illuminazione decorativa e natalizia che, se del caso, potrà essere regolamentata con accordo separato.

Art. 3 e sottopunti

Il contratto viene sottoscritto per una durata indeterminata con facoltà di disdetta da ambo le parti con preavviso di 12 mesi, la prima volta per la scadenza del 31.12.2018 e in seguito ogni 10 anni. Queste scadenze permettono di disporre della facoltà di disdetta del mandato alla scadenza delle future concessioni previste dalla LA-LAEI.

Art. 4 e sottopunti

Come già attualmente la SES è proprietaria degli impianti IP situati sul territorio comunale. La norma dà una definizione di detti impianti per la cui posa il Comune concede un'autorizzazione-quadro, riservate le disposizioni del diritto edilizio, unitamente al permesso per il mantenimento e l'esercizio delle installazioni su suolo pubblico.

Art. 5 e sottopunti

Nel concetto stesso di mandato di prestazioni si sottolinea l'importanza di un dialogo tra le parti per la costruzione, lo spostamento e le modifiche degli impianti IP. Per le nuove installazioni va definita l'entità della partecipazione iniziale da parte del Comune. Nella trattativa SES si è detta

disponibile a finanziare questi investimenti dallo 0% al 100%. Il Municipio propone che la partecipazione del Comune ammonti allo 100%. Chiaramente più il contributo iniziale è ridotto, maggiori saranno i costi in seguito fatturati al Comune a titolo di interessi e ammortamenti. La stessa cosa vale per gli scavi e la posa di tubi. SES terrà per ogni Comune del comprensorio il conteggio degli investimenti e dei contributi tramite uno specifico conto patrimoniale.

Art. 6

L'IP rappresenta un servizio a favore della collettività; per questi motivi il Comune si impegna ad agevolare la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti IP, sia nella fase di progetto che nella fase realizzativa.

Art. 7 e sottopunti

La manutenzione di impianti IP necessita di adeguate conoscenze tecniche e apposite attrezzature, inoltre la proprietà degli impianti e la responsabilità in caso di sinistri è di SES. Per questi motivi detta manutenzione è eseguita dalla SES. Il Comune continuerà, come attualmente, a sorvegliare il buon funzionamento delle lampadine, richiedendo una sollecita sostituzione in caso di guasto.

La SES si impegna a proporre al Comune l'adozione di soluzioni tecniche atte ad una riduzione del consumo energetico nello spirito del piano energetico cantonale (PEC). Richiamati i già citati indirizzi strategici legati alla politica energetica cantonale viene proposto nella fase di consultazione un obiettivo di riduzione del consumo del 40% per il settore IP entro il 2035.

Art. 8 e sottopunti

L'energia elettrica viene erogata dalla SES a propri impianti con lo scopo di fornire al Comune un prodotto che è la luce. In questo senso il Comune non è quindi direttamente un consumatore di energia elettrica che può scegliere il proprio fornitore. L'articolo spiega però come SES calcola i costi dell'energia da ribaltare sul Comune. Viene utilizzato il prezzo in vigore per i comparabili clienti finali e una chiave, favorevole al Comune, per il calcolo dell'energia utilizzata, basata sulla potenza delle lampadine installate per il tempo ipotetico d'accensione annuo.

Art. 9 e sottopunti

Nel rispetto della massima trasparenza i costi generati dagli impianti IP verranno fatturati con indicazione delle diverse componenti descritte nei sei sottopunti. I sottopunti indicano i principi applicati nel calcolo del costo delle varie componenti del prezzo della luce.

Art. 10

Viene precisato il principio della trasmissibilità del contratto, rispettivamente la cessione a terzi degli impianti a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi derivanti dalla convenzione in esame.

Art. 11 e sottopunti

L'eventuale riscatto della rete di distribuzione, contemplato dalla LMSP, comporta come obbligo, salvo accordi contrari, anche il riscatto degli impianti IP. Il prezzo di acquisto degli impianti IP è comunicato annualmente al Comune assieme al valore di riscatto della rete di distribuzione.

A titolo indicativo il valore degli impianti IP al 31.12.2009 sul nostro territorio ammonta ad un importo di fr. 79'173.00.

Art. 12, 13, 14, 15, 16

Trattasi di articoli di carattere prettamente tecnico.

8 Conclusioni

8.1 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC e 45 e 47 ROC, si attribuiscono alla

Commissione delle petizioni

e alla

Commissione della gestione

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione, al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

8.2 Proposta di decisione


Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler deliberare:

1. È ratificato il contratto di mandato di prestazioni per l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici tra il Comune di Lavertezzo e la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES).
2. Il contratto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini

D. Gianella

9 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.

10 Allegati

- Mandato di prestazione

10.1 Mandato di prestazione

**MANDATO DI PRESTAZIONI
PER L'ILLUMINAZIONE
DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

fra il

COMUNE DI 
(In seguito : Comune)

e la

SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA
in Locarno
(In seguito : Ses)

1. Premesse

- 1.1 Tra le parti era finora in vigore, per quanto ancora conciliabile con i disposti di diritto superiore, un atto denominato Convenzione di privativa firmata in data, in cui viene trattato, oltre al tema della distribuzione di energia elettrica, anche quello dell'illuminazione di strade e spazi pubblici.
- 1.2 Il Comune per legge deve garantire un'adeguata illuminazione di strade e spazi pubblici siti nell'abitato del suo comprensorio. Esso ha però per il tramite della citata convenzione di privativa a suo tempo demandato gli aspetti operativi di tale incarico alla SES.
- 1.3 Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico LAEI (RS 734.7) del 23 marzo 2007, della nuova Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEI (RS 734.71) del 14 marzo 2008, e della relativa legge cantonale di applicazione LA LAEI (RL 9.1.7.3) del 30 novembre 2009, quanto pattuito nell'atto *convenzione di privativa*, per diversi aspetti, non risulta più essere conforme ai disposti di legge. Si impongono pertanto cambiamenti di terminologia, contenuti, ma anche di struttura contrattuale.
- 1.4 Le parti sono consce e concordi sul fatto che, a seguito delle modifiche del quadro legislativo, nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici, sia necessario adattare gli accordi esistenti.
- 1.5 Dalle precedenti premesse scaturisce la necessità di sottoscrivere un nuovo e specifico accordo denominato "Mandato di prestazioni", relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato tra le parti.
- 1.6 A seguito delle sinergie esistenti tra l'attività di gestione della distribuzione di energia elettrica e quella relativa alla gestione dell'illuminazione pubblica, i contenuti del presente accordo e quelli delle future concessioni previste all'art. 13 LA-LAEI verranno per quanto possibile allineati, in particolare per ciò che riguarda la scadenza.
- 1.7 Il rispetto dell'ambiente e una razionale implementazione dell'efficienza energetica sono un dovere per tutti.
Sulla base di questa convinzione SES svolgerà i compiti a lei assegnati con il mandato suggerendo di volta in volta al Comune le soluzioni più efficaci energeticamente ed economicamente.
Nell'ambito dei servizi proposti ai suoi clienti, pertanto anche ai Comuni, SES svilupperà anche quello della consulenza energetica. In tal modo essi potranno usufruire di un partner affidabile e competente al momento dell'elaborazione di obiettivi o piani d'azione in ambito energetico.

1.8 Le premesse sono parte costitutiva del presente contratto.

2. Oggetto

2.1 Il presente contratto regola gli aspetti giuridici e finanziari legati alla realizzazione e alla proprietà degli impianti di illuminazione pubblica (in seguito detti "*impianti IP*"), di strade e spazi pubblici presenti sul territorio del Comune, nonché quelli inerenti alla loro gestione e manutenzione.

2.2 Vengono altresì disciplinate la fatturazione dell'energia elettrica e dei servizi erogati dalla SES a questo scopo.

2.3 Sono per contro esclusi dal presente contratto gli impianti per l'illuminazione decorativa e natalizia, che verranno regolamentati, se del caso, con accordi separati.

3. Durata e disdetta

3.1 Il presente mandato di prestazioni ha una durata indeterminata.

3.2 Esso entra in vigore al momento della firma dalle parti.

3.3 Il contratto può essere disdetto la prima volta per la scadenza del 31.12.2018 e in seguito ogni dieci anni.

3.4 La disdetta dovrà essere notificata con il preavviso di un anno e mediante lettera raccomandata.

4. Proprietà degli impianti

4.1 La SES è proprietaria degli impianti IP situati sul territorio del Comune. Le eccezioni a questo principio devono essere concordate e documentate.

4.2 Sono definiti impianti di illuminazione pubblica l'insieme delle infrastrutture necessarie esclusivamente a questo scopo e non facenti parte della rete di distribuzione elettrica, in particolare i candelabri, le armature, i cavi di alimentazione con il relativo tubo proteggicavo, nonché l'apposito bauletto di protezione.

4.3 SES beneficia di un'autorizzazione da parte del Comune per la posa, il mantenimento ed esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica e di illuminazione pubblica. L'ubicazione degli impianti è documentata dalla SES e tali informazioni sono a disposizione del Comune.

5. Costruzione, spostamenti e modifiche degli impianti

5.1 Gli impianti IP saranno costruiti, spostati e modificati dalla SES in accordo con il Comune e nel rispetto delle normative esistenti.

5.2 Di regola viene impiegato unicamente il materiale omologato come standard dalla SES.

5.3 Il Comune, previo ossequio delle procedure previste dalla LOC, parteciperà inizialmente nella misura del (possibile da 0% a 100% / proposta: 50%) al costo delle nuove installazioni. Questa percentuale potrà essere modificata in seguito ad accordo tra le parti.

5.4 Il Comune parteciperà inizialmente nella stessa misura ai costi derivanti da eventuali modifiche, spostamenti o soppressioni d'impianti IP.

5.5 Ogni partecipazione versata dal Comune per la costruzione, spostamento o modifica degli impianti IP, verrà dedotta, per il corrispettivo, dal valore attivato nell'apposito conto patrimoniale tenuto da SES. SES predispone un distinto conto investimenti IP per ogni Comune.

5.6 Per i punti luce alimentati mediante cavo sotterraneo, il Comune, al momento della realizzazione, parteciperà ai costi dello scavo, ai costi di posa e di fornitura dei tubi nella misura del (possibile da 0% a 100% / proposta: 50%). Questa percentuale potrà essere modificata in seguito ad accordo tra le parti.

La parte finanziata dalla SES verrà attivata nel conto investimenti e trattata secondo le stesse regole applicabili agli altri elementi del conto patrimoniale impianti IP.

6. Buoni uffici da parte del Comune

6.1 Il Comune interpone i suoi buoni uffici nonché tratta con i privati o enti pubblici e privati le pratiche intese a:

- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio IP;
- facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di IP.

7. Manutenzione e accesso agli impianti IP

- 7.1 La manutenzione degli impianti è curata dalla SES, ciò nondimeno il Comune collabora attivamente alla sorveglianza del buon funzionamento delle lampadine, promuovendo, per motivi di sicurezza, la loro sollecita sostituzione in caso di guasto.
- 7.2 Le modalità di manutenzione, ad esempio a guasto o preventiva, la sostituzione delle lampadine e il taglio piante, verranno discusse e concordate con il Comune. La stessa cosa vale per gli impianti eseguiti non in conformità a standards SES o di proprietà del Comune.
- 7.3 L'accesso agli impianti IP è consentito solo a personale autorizzato dalla SES. È pertanto vietato qualsiasi intervento sugli impianti di proprietà della SES da parte di terzi non esplicitamente autorizzati.
- 7.4 Eventuali modifiche alle potenze delle lampadine concordate con SES, ma eseguite da personale terzo, devono essere notificate non appena eseguite, in modo da poter aggiornare la banca dati.
- 7.5 Il controllo periodico dei candelabri previsto dalle normative in vigore verrà eseguito da SES.

8. Fornitura energia elettrica

- 8.1 L'energia elettrica necessaria agli impianti IP viene erogata dalla SES e viene fatturata secondo quanto previsto all'art. 9.1.3.
- 8.2 Per calcolare il quantitativo di energia consumata, vista l'assenza di contatori, verrà moltiplicata per 4000 ore annue di utilizzo la potenza delle lampadine installate (al momento in cui dovessero essere posati degli specifici contatori, si procederà invece alla lettura degli stessi).
- 8.3 Nel calcolo del consumo di energia elettrica si terrà conto della diminuzione di consumo derivante dall'utilizzo di sistemi di riduzione temporanea della potenza utilizzata.

9. Fatturazione

9.1 La SES fattura annualmente al Comune i costi generati dagli impianti IP.

In particolare verranno distinte le seguenti prestazioni:

9.1.1 Costi del capitale

Al Comune verranno computati gli interessi sul capitale investito dalla SES negli impianti IP. A tale proposito, per l'anno in oggetto, il valore residuo medio del conto patrimoniale impianti IP sarà moltiplicato per il WACC ufficiale (esso viene stabilito annualmente dalla Commissione federale dell'energia elettrica EICOM).

Al Comune verranno pure messi a carico gli ammortamenti calcolati su un periodo di vita di 30 anni.

9.1.2 Manutenzione

Il materiale per la manutenzione verrà fatturato al Comune a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Le prestazioni dei dipendenti della SES verranno fatturate a prezzo di costo (costi diretti e comuni).

Annualmente SES calcola le aliquote necessarie a questi conteggi.

9.1.3 Energia elettrica

Il quantitativo di energia elettrica consumato dagli impianti IP, calcolato secondo quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3, verrà fatturato al prezzo in vigore per i comparabili clienti finali.

La categoria di riferimento per la determinazione della tariffa sarà stabilita secondo le caratteristiche di consumo dei punti di fornitura IP.

Nell'attuale segmentazione della clientela i due criteri presi in considerazione sono il quantitativo di consumo per punto di fornitura, inferiore ai 100 MWh annui, e il profilo del prelievo, tipico di un utilizzo dell'energia per un'attività di servizio.

9.1.4 Transito

Il costo del trasporto per l'energia utilizzata dagli impianti IP verrà fatturato aggiungendo al transito ufficiale per clienti finali a livello di rete 5 un importo che tenga conto dei costi per l'ulteriore trasformazione necessaria.

9.1.5 Costi amministrativi

La SES preleverà annualmente dal Comune un importo conteggiato nella forma di un forfait per armatura, in particolare quale copertura dei costi di

gestione della banca dati relativa all'IP, dei costi del processo di fatturazione-incasso di questo specifico servizio e di gestione delle convenzioni IP.

9.1.6 Tasse e prestazioni a enti pubblici

Verranno fatturate in base alle norme legali in vigore.

10. Trasmissibilità del contratto e cessione a terzi degli impianti

- 10.1 Il contratto e la proprietà degli impianti IP stessi potranno essere ceduti dalla SES a terzi, riservato il preavviso del Comune, a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi da ciò derivanti.

11. Ripresa degli impianti IP

- 11.1 Al momento in cui il Comune decidesse di riscattare la rete di distribuzione nel suo comprensorio, esso sarebbe tenuto a riprendere anche la proprietà degli impianti IP della SES, salvo accordi contrari.
- 11.2 Il prezzo di acquisto degli impianti IP è incluso e specificato nel valore di riscatto della rete di distribuzione comunicato annualmente al Comune.

12. Modifiche del contratto

- 12.1 Ogni adattamento, modifica o complemento del contratto o dei suoi allegati, richiedono la forma applicata alla sua adozione e devono essere sottoscritte da entrambe le parti.

13. Riserva al diritto superiore vincolante

- 13.1 Sono riservate ulteriori modifiche dell'accordo che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi federali e cantonali. Disposizioni dell'atto in contrasto con futuri disposti di legge vincolanti diverranno inefficaci.

14. Rinvio

14.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, fanno stato i disposti di legge e le condizioni generali per la fornitura e per gli allacciamenti (con relativi allegati), emanati dalla SES.

15. Diritto applicabile, contestazioni e foro

15.1 Alla presente convenzione è applicabile il diritto svizzero.

15.2 Le controversie di diritto pubblico derivanti dall'applicazione del mandato o in relazione alla sua interpretazione verranno definite dalle istanze giudicanti stabilite dalla legge.

15.3 Per eventuali controversie di diritto privato derivanti dall'atto, foro competente per ogni contestazione è quello di Locarno, sede della SES.

16. Redazione

16.1 Il presente contratto è redatto in due esemplari, uno per il Comune e l'altro per la SES.

Per il Comune:

Per la SES:

Luogo e data: